

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4439

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati FUSARO e CODIGNOLA***Presentata il 12 ottobre 1967*

**Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso la «Scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della preparazione dei futuri insegnanti di lingue straniere ha assunto un rilievo ed una ampiezza del tutto particolari in questi tempi di accresciuta richiesta di docenti da parte della scuola italiana di ogni ordine e grado, con speciale riguardo alla scuola media.

I rilievi che spesso si fanno alle facoltà che rilasciano una laurea in lingue e letterature straniere è di dare maggior peso alla preparazione letteraria che non a quella linguistica. Ciò è dovuto al fatto che, generalmente, tali facoltà non dispongono di un numero sufficiente di professori di lingua, di lettori stranieri, di assistenti, di addetti alle esercitazioni, né di orari sufficienti, né di attrezzature didattiche e scientifiche tali da consentire che lo insegnamento della lingua venga fatto nel solo modo veramente efficace, cioè a piccoli gruppi di 10-20 studenti, con 6-10 ore settimanali di lezione per ciascun gruppo, con esercitazioni supplementari controllate in laboratorio linguistico.

Fermo restando che l'insegnante di lingue straniere deve necessariamente possedere una ottima cultura generale e ricevere perciò durante i suoi studi universitari rigorosi insegnamenti filologici, storici, umanistici, è fuori di ogni dubbio però che uno studente in lingue debba, prima di laurearsi, avere la pa-

dronanza piena, orale e scritta, dell'idioma che dovrà insegnare.

Ora i risultati degli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole dello Stato mostrano come troppo spesso ciò non avvenga e come candidati, che pur rivelano una buona preparazione letteraria e storica, non riescono poi ad esprimersi correttamente nelle loro lingue di specializzazione.

Analoghe considerazioni si sono potute fare in occasione di vari corsi di aggiornamento per professori di lingue straniere.

Orbene da vari anni esiste in Italia, fondata in Milano dall'università di Urbino, una Scuola superiore per interpreti e traduttori, che ha ottenuto successivamente il riconoscimento giuridico e l'approvazione del piano dei suoi studi e dei suoi programmi di insegnamento, con erezione in ente morale.

Tale scuola ha dato ormai larghissime prove della serietà dei suoi programmi, nonché dei suoi moderni metodi d'insegnamento, fornendo personale di alta qualificazione linguistica e di estesa cultura. Presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori, l'insegnamento delle lingue moderne viene impartito secondo le più nuove e rigorose metodologie strutturo-globali, audio-visive e verbotonali, a piccoli gruppi di allievi, per 10-12 ore

settimanali in ciascun gruppo, da un numero cospicuo di docenti italiani e stranieri specializzati. Esami scritti ed orali, semestrali ed annuali, consentono un continuo controllo della validità dell'insegnamento e dei risultati conseguiti dagli allievi.

Accanto all'insegnamento propriamente linguistico ed alle esercitazioni pratiche obbligatorie per poter accedere agli esami, figurano poi, nel piano degli studi della scuola, insegnamenti letterari, storici, filologici, filosofici e giuridici, che vengono impartiti da docenti universitari, secondo programmi analoghi a quelli dei corsi universitari, per il conseguimento delle lauree in lingue e letterature straniere.

Sembra perciò giusto ed utile per i bisogni crescenti della scuola italiana e per dare un tangibile riconoscimento alla serietà degli studi che si compiono presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori che, analogamente a quanto è stato fatto con legge 11 giugno 1962, n. 605, e con legge 4 giugno 1964, n. 405, (rispettivamente per gli allievi della

Scuola ufficiali carabinieri e Scuola ufficiali allievi guardie di finanza e per gli allievi della Scuola ufficiali di pubblica sicurezza) si consenta ora, con apposita legge, ai diplomati della Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano, di ottenere una riduzione del corso degli studi nelle facoltà universitarie nelle quali si impartiscono insegnamenti analoghi a quelli impartiti in detta scuola.

La presente proposta di legge chiede quindi che i consigli di facoltà possano riconoscere validi, ai fini del conseguimento delle lauree in lingue e letterature straniere, taluni esami superati nel biennio o nel triennio di studi compiuti presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori. Questo consentirà da un lato alla scuola pubblica di poter disporre rapidamente di personale docente di più alta qualificazione linguistica e di altrettanto valida preparazione culturale, e, dall'altro lato, a quanti già abbiano conseguito un titolo di traduttore o interprete, di proseguire i loro studi nell'università, vedendo così riconosciuti quelli fino allora compiuti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai diplomati della Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano, possono essere considerati validi, ai fini del conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere, della laurea in lingue e letterature straniere moderne, della laurea in lingue e civiltà orientali, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale ed occidentale rilasciata dall'Istituto orientale di Napoli, gli esami superati nel biennio del corso per interpreti-traduttori, o nel triennio del corso per interpreti parlamentari, a condizione che:

a) i relativi insegnamenti siano stati impartiti da docenti universitari secondo programmi di corso analoghi a quelli universitari approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

b) i diplomati siano in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

### ART. 2.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti:

- 1) lingua inglese;
- 2) lingua francese;
- 3) lingua tedesca;
- 4) lingua spagnola;
- 5) lingua russa;
- 6) lingua araba;
- 7) qualsiasi altra lingua in programma presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori;
- 8) storia della letteratura e della civiltà relative alle lingue scelte;
- 9) storia della letteratura e civiltà italiana;
- 10) lingua e letteratura latina;
- 11) storia dell'arte;
- 12) geografia;
- 13) filologia romanza;
- 14) filologia germanica;
- 15) storia della filosofia;
- 16) istituzioni di diritto pubblico.

### ART. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo 1 compete ai rispettivi consigli di facoltà per l'ammissione al secondo o al terzo anno di corso, in analogia a quanto disposto dall'articolo 147 del testo unico sull'istruzione superiore.